

# Cultura giuridica e diritto vivente

Rivista on line del Dipartimento di Giurisprudenza

Università di Urbino Carlo Bo

## Note e Commenti



### TRA INDIZIO E SOSPETTO. I DANNI DELLA FALLACIA DEL RAGIONAMENTO CIRCOLARE NEL SISTEMA GIUDIZIARIO

Gianluca Sposito

*Università di Urbino Carlo Bo*

#### Abstract:

[Between clue and suspicion. The harms of the fallacy of circular reasoning in judicial decisions] Argumentative fallacies plague the judicial context as well. The fallacy of circular reasoning is one of the most prevalent, with numerous cases burdening even famous trials and producing enormous damage. The Supreme Court has often succeeded in identifying and stigmatizing the fallacies on which numerous decisions have been built. But this shows how widespread the problem is and the absence - in jurists - of adequate training in disciplines such as logic and rhetoric.

#### Key Words:

argumentative fallacies, circular reasoning, rhetoric, law argumentation

Vol. 11 (2023)





# Tra indizio e sospetto. I danni della fallacia del ragionamento circolare nel sistema giudiziario

Gianluca Sposito\*

Definire cosa sia una ‘fallacia’ è solo apparentemente facile. Le principali difficoltà derivano probabilmente da un’ambiguità di fondo del termine ‘fallacia’ che, da un lato, fa riferimento alle attività dialettiche del disputare e del contendere, e al tentativo, da parte di uno dei contendenti, di avere la meglio con mezzi scorretti; dall’altro, rimanda a quei ragionamenti che, pur apparendo ben condotti, nascondono da qualche parte un errore: i paralogismi. I due aspetti non sono incompatibili: evidentemente, un antagonista avrà gioco più facile se saprà trascinarci su un terreno insidioso; viceversa, possiamo vedere i nostri stessi errori come trappole in un dialogo immaginario con noi stessi, nelle quali cadiamo a causa di processi mentali in qualche modo viziati<sup>1</sup>.

Che cosa è, allora, una fallacia? Irving Copi, in quello che forse è il manuale di logica più citato quando si affronta il tema della natura delle fallacie, osserva:

“Il termine *fallacia* ha diverse applicazioni. Un uso perfettamente appropriato del termine consiste nel designare una idea errata o una falsa credenza come, per es., la *fallacia* di credere che tutti gli uomini siano onesti. Ma i logici usano il termine nel senso strettamente tecnico di un errore nel ragionamento o nell’argomentazione. Una fallacia [...] è un tipo di argomento scorretto. [...] Certo, molti argomenti sono così evidentemente scorretti che non ingannano nessuno. In logica si è soliti riservare il termine *fallacia* a quegli argomenti che, pur essendo scorretti,

---

\* Gianluca Sposito è Avvocato cassazionista e docente di Argomentazione giuridica e retorica forense presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo. Indirizzo mail: gianluca.sposito@uniurb.it

<sup>1</sup> Ai fini della fondazione di una teoria generale della fallacia, tuttavia, porre l’accento sull’uno o sull’altro aspetto comporta notevoli differenze: cfr. M. BENZI, *Il problema logico delle fallacie*, in G. MUCCIARELLI e G. CELANI (a cura di), *Quando il pensiero sbaglia. La fallacia tra psicologia e scienza*, UTET- Libreria, Torino 2002.

appaiono psicologicamente persuasivi. Definiamo quindi come fallacia ogni forma di argomento che sembri corretta ma che, in seguito a esame, si dimostri non essere tale.”<sup>2</sup>

Definizioni più o meno simili sono state fornite anche da Black (“Una fallacia è un argomento che sembra fondato senza di fatto esserlo”)<sup>3</sup>, Hamblin (“Una fallacia è un argomento che sembra essere valido, ma non lo è”)<sup>4</sup>, Nolt, Varzi e Rohatin (“Le fallacie, nel senso più ampio, sono semplicemente errori che vengono commessi negli argomenti e ne inficiano la cogenza”)<sup>5</sup>.

La nozione di fallacia appare dunque caratterizzata da due aspetti principali: (a) il sembrare qualcosa che non è, e (b) l’esibire qualche forma di erroneità, o scorrettezza, o invalidità<sup>6</sup>.

Interrompendo una trattazione formale del problema definitorio che in questa sede non è ovviamente possibile condurre, si potrebbe drasticamente semplificare<sup>7</sup> dicendo che la fallacia è quello strumento che può rendere persuasivo un discorso povero o debole quanto ad argomenti. Questo perché un’argomentazione persuasiva può convincere anche se trasgredisce le leggi della logica. Il carattere della persuasività è, dunque, quello più pericoloso e, spesso, fa passare per buoni i ragionamenti fallaci. Con buona sintesi: fa apparire sensato anche un inganno.

E nel ragionamento la fallacia produce lo stesso effetto di una falsa percezione visiva: sembra funzionare ma, se la si analizza meglio, nasconde un ragionamento solo apparentemente corretto. Del resto, in una falsa percezione visiva (o anche ‘illusione ottica’) siamo portati a riconoscere figure che in realtà non esistono o differiscono per caratteristiche particolari, solitamente non visibili se non dopo attenta osservazione. Questo accade perché il cervello umano è attratto da alcuni elementi che gli risultano più comuni e conosciuti, oppure perché è ingannato o disturbato nell’identificare la vera natura di un’immagine dai particolari. Questi fenomeni sono appunto chiamati illusioni ottiche e sono stati ideati per catturare l’attenzione dell’osservatore.

Fenomeno analogo ma in campo verbale è quello appunto delle fallacie, il cui carattere è proprio quello di simulare ragionamenti logicamente corretti che, ad un’analisi più approfondita, mostrano di ‘non funzionare’. Le fallacie sono modi di ragionare errati perché o si parte da premesse false, o si adottano delle inferenze scorrette, o si producono a sostegno delle proprie tesi argomenti irrilevanti dal punto di vista razionale<sup>8</sup>.

---

<sup>2</sup> I. COPI, *Introduzione alla logica*, il Mulino, Bologna, 1964 (ed. or. 1961), p. 67.

<sup>3</sup> M. BLACK, *Critical Thinking*, Prentice Hall, Englewood Cliff, 1952, p. 230.

<sup>4</sup> C.L. HAMBLIN, *Fallacies*, Methuen & Co., London, 1970, p. 12.

<sup>5</sup> J. NOLT, A. VARZI, D. ROHATIN, *Logic*, McGraw-Hill, New York, 1998, p. 195.

<sup>6</sup> Anche se, avverte ad esempio Benzi, “gran parte delle definizioni citate, inoltre, mostrano chiaramente di intendere il problema delle fallacie come un problema logico”, ma “l’uso di termini diversi, quali ‘fondato’, ‘valido’ e ‘conclusivo’ dovrebbe metterci in guardia, perché questi termini non sono equivalenti, e la scelta dell’uno o dell’altro, non è indifferente”: M. BENZI, *Il problema logico delle fallacie* cit.

<sup>7</sup> Si veda la trattazione, appunto ‘semplificata’, fatta in G. SPOSITO, *Le regole del discorso perfetto*, Intra, Pesaro, 2021, pp. 77 ss.; *Manuale di retorica fiorentina*, Intra, Pesaro, 2023, pp. 87 ss.

<sup>8</sup> Però occorre fare attenzione nel distinguere l’entimema (o sillogismo retorico, basato su premesse vere o verosimili) dalla fallacia: quando in un entimema le premesse sono false, solo

Tutto ciò non toglie ampiezza alla diffusione delle fallacie: non sempre si vuole far leva sulla razionalità dell'interlocutore, e talvolta è più semplice puntare sulle emozioni o è più efficace ricorrere all'inganno. Perché la fallacia è un errore nel ragionamento che però appare "psicologicamente persuasivo".

Le fallacie vengono usate nei più diversi contesti, proprio per la difficoltà di essere riconosciute come tali: la loro apparente correttezza le rende particolarmente adatte a manipolare intenzionalmente e in modo fraudolento l'uditorio, allo scopo di produrre una persuasione ingannevole (si pensi anche a molte *fake news*). Si tratta, dunque, di errori logici che nascono da difetti (spesso voluti) con cui sono costruite le argomentazioni del discorso pubblico in ogni ambito: dai *social* alla politica, dalla pubblicità alla morale, dalla cronaca alle varie forme di *storytelling*. Anzi, si può dire che gran parte della comunicazione moderna è affetta da questi 'vizi'. Numerosi e particolarmente diffusi, questi errori di ragionamento divengono pericolosi 'persuasori occulti', anche nell'ambito giudiziario, proprio perché hanno a che fare con l'implicito e – attraverso lo sfruttamento di stereotipi – favoriscono l'attivazione di meccanismi decisionali molto rapidi (che possono appunto essere 'falsati') e, dunque, la realizzazione di veri e propri pregiudizi.

Tradizionalmente, le fallacie vengono suddivise in due gruppi: formali e informali. Le fallacie formali sono così denominate perché richiamano, o "assomigliano a" modelli di inferenza tipici della logica formale; le fallacie informali sono invece, secondo la definizione "classica", "quegli errori del ragionamento nei quali possiamo cadere o per negligenza e disattenzione nei confronti di ciò di cui ci occupiamo, o perché tratti in inganno dalle ambiguità del linguaggio usato per formulare il nostro argomento"<sup>9</sup>.

Vediamo, ora, come le fallacie arrivano ad affliggere anche il contesto giudiziario, fino a dare anche corpo al concetto di "manifesta illogicità" e ad interessare la Suprema Corte. Va tuttavia preliminarmente ricordato che la manifesta illogicità di una decisione giudiziaria è una categoria inventata dal legislatore, non corrispondente a una nozione equivalente nella scienza logica. Questo conduce a una prassi (convenzionale, ma secondo criteri variabili) che – si sostiene<sup>10</sup> – può concorrere a trasformare il controllo della Corte di cassazione sulle argomentazioni relative alle ricostruzioni dei fatti in un ibrido terzo grado di giudizio non utile al funzionamento del sistema e concausa del proliferare dei ricorsi. Esiste, comunque, un nucleo che può essere definito 'certo' di illogicità evidenti: le violazioni dei principi della logica formale, le fallacie dei giudizi condizionali e altre specifiche delle inferenze induttive e della abduzione, la confusione fra generalizzazione e particolarizzazione nell'uso delle massime d'esperienza e fra logica delle asserzioni generali e logica delle asserzioni singolari nel ricorso alle leggi scientifiche; in generale, la sconnesione fra premesse e conclusioni<sup>11</sup>.

La fallacia del ragionamento circolare appartiene al novero delle fallacie 'formali' (perché ricollegabili a modelli di inferenza tipici della logica formale) che possono plausibilmente dare contenuto alla nozione di illogicità manifesta di una motivazione. Sono indubbiamente le più insidiose perché causano gravi errori di ragionamento e si

---

allora si parla di fallacia. Quindi l'entimema non rappresenta, *a priori*, una 'fallacia', ma solo quando la premessa omessa è falsa. L'entimema (a differenza della fallacia) non ha a che fare con l'imperfezione ma con l'implicito, al fine di diventare più veloce, piacevole, allusivo, curioso.

<sup>9</sup> I. COPI, *Introduzione alla logica* cit., p. 68.

<sup>10</sup> Sulle questioni citate si veda la splendida analisi svolta da A. COSTANZO, *Anomia della illogicità manifesta*, in *Cassazione penale*, 2019, n. 3, pp. 146 ss.

<sup>11</sup> *Ibidem*.

producono quando viene applicata una regola di inferenza invalida, o quando viene applicata una regola di inferenza valida in maniera non corretta. Tra queste, non sempre manifeste possono risultare le cosiddette fallacie di presupposizione, che viziano un'argomentazione quando le sue premesse contengono già quella che viene presentata come la loro conclusione: *petitio principii* o ragionamento circolare semplice, la *ignoratio elenchi* o fallacia della conclusione sbagliata; *non sequitur*, o *non causa pro causa* (che consiste nell'assumere fallacemente come causa qualcosa che non lo è), *post hoc ergo propter hoc* oppure *cum hoc ergo propter hoc*, argomento fantoccio (per negare una tesi senza affrontarla direttamente, si confuta una tesi apparentemente simile costruita *ad hoc* e non plausibile). In questi casi la fallacia deriva dal trascurare che se in una struttura argomentativa con deduzioni a catena un anello manca o non regge (perché confutato o facilmente confutabile), viene meno il collegamento tra le premesse e le conclusioni, facendo naufragare l'intera costruzione<sup>12</sup>.

Ma cos'è, in concreto, la fallacia del ragionamento circolare? Si realizza quando una conclusione è assunta come premessa e, sempre nel segno della semplificazione drastica (ma utile), può essere meglio compresa attraverso un esempio divertente, riferito anzitutto da Hamblin<sup>13</sup>: una banca chiede a Mr. Smith di fare il nome di una persona che garantisca per lui; Mr. Smith nomina il suo amico Mr. Jones e alla richiesta «Come facciamo a sapere che è una persona affidabile?», Mr. Smith candidamente risponde: «Lo è, ve lo assicuro io!». Un ragionamento circolare è dunque quello in cui si anticipa qualcosa che la conclusione dello stesso deve stabilire. La fallacia risiede nel fatto che la conclusione è già contenuta (spesso implicitamente) nelle premesse, che invece dovrebbero dimostrarla<sup>14</sup>.

La regola di condotta è violata se una parte presenta una premessa come se facesse parte dei punti di partenza condivisi (mentre non lo è) o nega che una premessa ne faccia parte. Commette questa fallacia chi, nel proporre o difendere la propria tesi, usa un argomento che coincide con la tesi da dimostrare: come attesta il termine stesso (*petitio principii*), egli innesta un ragionamento circolare che cela un rapporto di dipendenza tra la tesi intorno alla quale ruota la discussione e l'argomento che dovrebbe sostenerla.

Nonostante la sua manifesta infondatezza, questo tipo di argomentazione può

---

<sup>12</sup> Opportunamente, Costanzo ricorda come anche la logica induttiva appartenga, analogamente a quella deduttiva, alla logica classica. Tuttavia, a differenza della deduttiva, quella induttiva mira ad ampliare le conoscenze e, per questa ragione, può e deve in qualche modo anche convivere con le fallacie del condizionale: «come i batteri e i virus ci appartengono e non sono inevitabilmente dannosi, così anche le (necessarie) inferenze ampliative delle informazioni, produttive di nuove (forse vere, forse false) informazioni sono utili, a condizione che si mantenga costante la vigilanza intellettuale sulle loro fragilità» – A. COSTANZO cit. p. 146. Certo, anche nella utilizzazione delle variegiate espressioni della logica induttiva possono presentarsi delle illogicità manifeste prodotte da macroscopiche fallacie quali la generalizzazione indebita (o *secundum quid* o generalizzazione affrettata, che consiste nel derivare una regola generale a partire da evidenze inadeguate, o perché relative a un caso speciale, o perché il campione considerato non è rappresentativo della classe alla quale è collegato), o la generalizzazione statistica (che si basa su una campionatura ma pretende di avere una conclusione generale).

<sup>13</sup> C.L. HAMBLIN, *Fallacies* cit., p. 34.

<sup>14</sup> Mura avverte che la sola presenza della conclusione tra le premesse non è una condizione sufficiente perché la fallacia abbia luogo, dimostrando come le ulteriori condizioni che sono necessarie nel contesto della dimostrazione sono diverse da quelle necessarie nel contesto dell'argomentazione dialettica: cfr. A. MURA, *Le fallacie argomentative tra logica e dialettica*, in *Altre Modernità*, 2017, p. 275 ss.

risultare comunque persuasivo se il destinatario non si accorge dell'errore logico che ha di fronte, inficiando la sua indipendenza di giudizio.

Eppure, siamo di fronte ad una delle forme più diffuse di fallacia nell'ambito giudiziario; esattamente, di fronte a quella tipologia che ha consentito e consente, troppo spesso, di promuovere un semplice sospetto in un indizio che finge di essere prova. Insomma, il ragionamento circolare è una vera e propria *star*, ancora oggi, di molte *defaillance* giudiziarie che fanno male alle parti e ad un sistema che recenti studi delineano come gravato da 'rumore'<sup>15</sup>.

Numerosi i precedenti che riguardano processi anche celebri<sup>16</sup>. In anni più recenti, si deve senz'altro segnalare il caso di Rignano Flaminio (2006-2012)<sup>17</sup>. I sei indagati, arrestati e condotti nel carcere di Rebibbia con le accuse di associazione per delinquere, maltrattamento di minori, atti osceni, sottrazione di persone incapaci, sequestro di persona, atti sessuali con minorenni, violenza sessuale aggravata, violenza sessuale di gruppo, atti contrari alla pubblica decenza, vengono rimessi in libertà due settimane dopo dal Tribunale del Riesame (si noti bene: senza alcuna diversa misura cautelare). È piuttosto interessante ricordare la motivazione della decisione: si parla di indizi "insufficienti" e "contraddittori" in un caso nel quale invece, per escludere un "processo di auto o di eterosuggestione" o "di esaltazioni o di fantasia", le accuse vanno sottoposte a una verifica particolarmente "attenta".

Ma è una competente Suprema Corte, cui si rivolge la Procura impugnando la decisione del Tribunale del Riesame, a stigmatizzare definitivamente il problema. La Corte<sup>18</sup> respinge il ricorso e rileva come l'impianto accusatorio sia inconsistente, al di là del più eclatante aspetto relativo alla modalità di raccolta delle dichiarazioni dei bambini. E inanella infatti una serie di sottolineature:

“Non è stato accertato (anche perché mancano indagini sul punto) se fosse possibile che numerosi alunni si allontanassero da scuola con le maestre e la bidella, per un lungo lasso temporale, senza che alcuno si accorgesse della loro assenza e senza che alcuno accudisse ai bambini lasciati in asilo. [...] Non è stata spiegata la circostanza che i genitori, prelevando da scuola i bambini (fino a poco tempo prima sottoposti a sadiche pratiche sessuali che avrebbero dovuto lasciare anche esiti fisici), non si siano accorti di nulla ed anche i pediatri, nelle normali visite di

---

<sup>15</sup> Cfr. D. KAHNEMAN, O. SIBONY, C. R. SUNSTEIN, *Rumore: Un difetto del ragionamento umano*, UTET, Torino, 2021; G. SPOSITO, *Dai loci ciceroniani ai bias cognitivi e al 'rumore'. come nascono e si alimentano i pregiudizi, anche in ambito giudiziario*, in M. FRUNZIO, *Il fascino della comunicazione tra antico e presente*, Intra, Pesaro, 2022, pp. 51 ss.

<sup>16</sup> Sui principali processi gravati dall'utilizzo di stereotipi, pregiudizi e fallacie logiche, si veda G. SPOSITO, *Prima di giudicare. Stereotipi e pregiudizi in dieci grandi processi*, Intra, Pesaro, 2020.

<sup>17</sup> Nella primavera del 2007, a Rignano Flaminio in provincia di Roma, sei persone vengono sottoposte a misura cautelare carceraria per sospetti abusi sui bambini di una scuola nella quale lavorano alcuni degli indagati. La misura cautelare verrà poi falcidiata dal Tribunale del riesame, prima, e dalla Suprema Corte poi, con definitiva assoluzione del merito per tutti nel 2012. Sul caso, si vedano G. SPOSITO, *Prima di giudicare cit.*; C. CERASA, *Ho visto l'uomo nero: l'inchiesta sulla pedofilia a Rignano Flaminio tra dubbi, sospetti e caccia alle streghe*, Castelveccchi, Roma, 2007.

<sup>18</sup> Cass. pen., sez. III, sent. n. 37147 del 17 settembre 2007, est. Squassoni.

controllo, non abbiano riscontrato esiti di violenza; i bambini non presentavano sintomi nel corso dell'anno scolastico 2005/2006, ma successivamente alla chiusura dello stesso. [...] Le descrizioni, da parte dei minori, delle case nelle quali avvenivano gli abusi sono generiche e non provano che i piccoli siano stati condotti nelle abitazioni degli indagati”.

Ma la decisione della Cassazione è particolarmente interessante laddove - con riguardo agli abusi e alle prove dei medesimi - rileva come

“il ragionamento del pubblico ministero contiene una petizione di principio (o ragionamento circolare) perché trasforma l'oggetto da provare in criterio di inferenza: non è possibile da un indizio sicuro in fatto, ma equivoco nella interpretazione, concludere per la certezza dell'evento che rappresenta il tema probatorio. Più in generale, costituisce un ragionamento circolare e non corretto ritenere che i sintomi siano la prova dell'abuso e che l'abuso sia la spiegazione dei sintomi”.

Sì, proprio una fallacia argomentativa che porta il pubblico ministero ad insistere, giustificando la propria tesi con quel che ha nelle mani e che - similmente ad una coperta estremamente corta - mostrerà poi tutti i suoi limiti dimensionali anche dopo.

In questo caso, dunque, si forma un pregiudizio in ambito tecnico, laddove in verità delicati criteri e regole pure sono stati elaborati perché un elemento possa essere correttamente considerato indizio e perché l'indizio sia potenzialmente in grado di divenire prova (in un ipotetico processo). Ma c'è evidentemente spazio per valutazioni ampiamente discrezionali: qui sembra che ci si muova molto più prosaicamente nella convinzione che una certa situazione non può che essere stata generata da quella che, solitamente, la genera. La drammatica concatenazione di ragionamenti circolari porta ad un quadro indiziaro che solo apparentemente regge, ma che a ben vedere ha tante falle logiche. Come la più banale delle illusioni ottiche.

Il comportamento degli inquirenti, che arrivano a spiegare le risultanze delle indagini con le risultanze stesse, rappresenta dunque un fulgido esempio di utilizzo della fallacia della petizione di principio o ragionamento circolare. Ma, se quello di Rignano Flaminio è stato un caso drammaticamente celebre, non può tacersi il fatto che tanti altri procedimenti meno noti vedono comunque agire talvolta indisturbato questo grave vizio logico.

La Suprema Corte ha tuttavia rappresentato, negli ultimi anni, un buon argine, con estensori talvolta davvero molto capaci nell'affrontare le insidie di un tema che può definirsi di confine, tra logica e diritto, e per ciò stesso difficile. Numerosi sono però i casi, negli ultimi anni, in cui i giudici di legittimità sono stati costretti ad attivarsi di fronte a gravi errori metodologici:

“i giudici del merito si sono sottratti all'obbligo di ricercare elementi esterni idonei a supportare il già flebile impianto accusatorio (avendo sostanzialmente tratto il giudizio di attendibilità dall'affermazione, fondata su un ragionamento circolare, secondo cui la minore, a causa del suo *deficit* psicologico, fosse sostanzialmente incapace di riferire cose non vere, laddove si consideri che gli elementi di accusa nei confronti

del ricorrente non originavano dalle parole della p.o. ma dalla madre della minore, che avrebbe riferito quanto riportato dalla figlia in circostanze familiari, senza che la minore stessa abbia mai riferito a terzi estranei i fatti di cui sarebbe stata vittima), così facendo mal governo del consolidato principio di diritto, più volte affermato da questa Corte, secondo cui le dichiarazioni rese dalla vittima di abuso sessuale affetta da ritardo mentale non sono di per sé inattendibili, ma obbligano il giudice non soltanto a verificarne analiticamente la coerenza, costanza e precisione ma anche a ricercare eventuali elementi esterni di supporto”<sup>19</sup>.

La Corte, rilevando l’evidente ragionamento circolare, ha sostanzialmente precisato che le dichiarazioni della vittima di un reato possono essere assunte anche da sole come fonte di prova per la condanna dell’imputato ove sottoposte ad un vaglio positivo di credibilità oggettiva e soggettiva: tale controllo, considerato l’interesse di cui la persona offesa è naturalmente portatrice ed al fine di escludere che ciò possa comportare una qualsiasi interferenza sulla genuinità della deposizione testimoniale, deve però essere condotto con la necessaria cautela, attraverso un esame particolarmente rigoroso e penetrante, che tenga conto anche degli altri elementi eventualmente emergenti dagli atti.

In altra sentenza, sull’attentato di Via dei Georgofili a Firenze (1993), la Suprema Corte critica l’*iter* logico seguito dalla Corte territoriale, che “non ha mancato di generalizzare a più riprese le implicazioni delle circostanze acquisite”, muovendo ad esempio da una riunione organizzativa:

“si è costruita una generalizzazione di carattere logico e presuntivo, cioè l’assunto che analoghe riunioni dovevano esservi state anche per gli altri attentati [...]. Un avvenimento determinato (e certo plausibile), non confermato però da alcun elemento di prova, eppure più volte apprezzato, talvolta in termini di quasi acquisita certezza, ad onta del suo carattere prettamente congetturale. Con un effetto, non esplicitato ma favorito dall’iterazione degli argomenti, di conferma dell’attendibilità dell’indicazione sull’incontro di Santa Flavia, frutto a questo punto d’una sovrapposizione di piani, se non addirittura d’un ragionamento circolare”<sup>20</sup>.

Anche in materia di incidenti e lesioni maturate sul luogo di lavoro ci si imbatte in provvedimenti che devono rilevare ragionamenti viziati dall’applicazione di una petizione di principio. Nel caso che segue vale la pena leggere l’intera ricostruzione fatta dai giudici di legittimità dell’errato percorso logico-argomentativo svolto dalla corte di merito:

“Il ragionamento svolto nella sentenza impugnata risulta viziato, in quanto commette l’errore, sul piano logico/giuridico e probatorio, di dare per acquisito che il mancato funzionamento del microinterruttore sia una diretta conseguenza del cattivo stato di manutenzione della macchina. L’opinione della Corte

---

<sup>19</sup> Cass. pen., sez. III, sent. n. 45920 del 30 settembre 2014, est. Scarcella.

<sup>20</sup> Cass. pen., sez. VI, sent. n. 1390 del 17 settembre 2014, est. Leo.

territoriale, in sostanza, è che la rottura del dispositivo sia stata conseguenza di una scarsa cura manutentiva e dell'omissione di regolari controlli del macchinario e dei relativi congegni di sicurezza. E la conferma di una simile affermazione sarebbe costituita – sempre secondo il giudice di appello – proprio dal mancato funzionamento del dispositivo, che avrebbe invece funzionato se la macchina fosse stata adeguatamente controllata in fase di manutenzione. Nella sentenza, tuttavia, non vengono indicate evidenze oggettive idonee a corroborare una simile asserzione: tutto trova spiegazione nel segnalato 'pessimo' stato di manutenzione del macchinario (manutenzione di cui peraltro non è dato conoscere l'esatta consistenza, ovvero le specifiche modalità di intervento che avrebbero consentito di mantenere in efficienza il ripetuto dispositivo di sicurezza, ad es. tramite la sua periodica pulizia o sostituzione: sul punto la sentenza tace). Si tratta di un tipico ragionamento circolare, logicamente fallace, in cui la premessa (cattivo stato di manutenzione) deriva dalla conseguenza (rottura del dispositivo di sicurezza) e questa da quella, realizzando così un circolo vizioso in cui la dimostrazione dell'ipotesi è solo apparente. Quello che difetta, nel ragionamento della Corte di merito, è l'indicazione di indizi, di fatti specifici, di segni oggettivi desumibili dal compendio probatorio, di elementi induttivi precisi e non meramente congetturali, idonei a corroborare l'ipotesi ricostruttiva proposta. In assenza di tali elementi induttivi, che non è dato rinvenire nella sentenza impugnata, il ragionamento controfattuale sviluppato (e cioè, in sintesi: «se il datore di lavoro avesse fatto una corretta manutenzione del macchinario il dispositivo di sicurezza avrebbe funzionato e l'infortunio non si sarebbe verificato») appare sfornito di quella elevata credibilità razionale necessaria a giustificare la ritenuta sussistenza, sul piano della certezza processuale, del nesso eziologico fra l'omissione manutentiva addebitata all'imputata e l'evento lesivo. Ciò sulla scorta del noto principio secondo cui, nel reato colposo omissivo improprio, il rapporto di causalità tra omissione ed evento deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, che a sua volta deve essere fondato, oltre che su un ragionamento di deduzione logica basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato sull'analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv.26110301). La mancanza di dati fattuali idonei a supportare il giudizio condizionalistico proposto dalla Corte territoriale appare evidente: dalla mera lettura della sentenza impugnata non si comprende quando, come e perché è avvenuta la rottura della linguetta metallica connessa al microinterruttore; se e quali interventi di manutenzione fossero previsti, ed ogni quanto tempo, sullo specifico dispositivo di sicurezza; in che modo tali interventi, qualora regolarmente

eseguiti, avrebbero potuto impedirne la rottura; da quali elementi di fatto sia possibile escludere o affermare che la rottura della linguetta sia ascrivibile al fatto del costruttore ecc.”<sup>21</sup>.

Un provvedimento molto interessante per come presenta, anche tecnicamente (dal punto di vista della logica), il percorso argomentativo poi censurato è il seguente (va riportato integralmente proprio perché se ne possano apprezzare tutti i passaggi strutturali, non frequenti in provvedimenti giudiziari, indici di competenza anche in materia, appunto, di logica):

“L’unico motivo proposto da Munjiu è fondato e la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata.

Il ragionamento posto a fondamento della pronuncia con la quale la Corte territoriale ha ritenuto di confermare la dichiarazione di responsabilità del ricorrente può essere riassunto come segue.

Le dichiarazioni etero accusatorie rese da Postica e da Barsky, che “non hanno raccontato tutto quanto sapevano ed in particolare non hanno chiarito le ragioni reali per cui erano presenti, assieme, a breve distanza dal negozio del Serra, proprio durante l’esecuzione della rapina, e del perché entrambi hanno avuto contatti, in questo frangente, con l’utenza intestata al Barsky ma in uso al Munjiu”, sono ambivalenti ed ambigue (pag. 20 e per ulteriori considerazioni in merito ai dubbi circa l’attendibilità dei due soggetti, anche con specifici riferimenti alla posizione del Munjiu, cfr. anche pag. 28 e 29 della sentenza impugnata).

Da ciò la necessità di reperire ed evidenziare gli elementi di riscontro individualizzante a carico del ricorrente che la Corte ha ritenuto di individuare all’esito di un ragionamento inferenziale di cui dà conto in motivazione.

I passaggi logici enucleabili sul punto sono i seguenti.

Inferenza logica a.

a1. dall’analisi dei tabulati risulta che l’utenza con finale 109 ha sviluppato traffico telefonico, durante l’esecuzione della rapina, impegnando la cella che copriva la zona dove si trova il negozio del Serra;

a2. la medesima utenza con finale 109 ha avuto, sempre mentre il reato veniva commesso, contatti telefonici con le utenze in uso a Cibotari e Costru, ritenuto autori certi della rapina.

Conclusione a: la persona che aveva in uso l’utenza con finale 109 ha partecipato alla rapina.

Inferenza logica b.

bl. l’utenza telefonica con finale 109 era intestata a Barsky;

b.2. Barsky ha dichiarato di averla prestata a Munjiu;

Conclusione b: Munjiu aveva in uso l’utenza con finale 109.

Inferenza logica c (a+b).

---

<sup>21</sup> Cass. pen., sez. IV, sent. n. 33749 del 4 maggio 2017, est. Ranaldi.

c.1. la persona che aveva in uso l'utenza 109 ha partecipato alla rapina; c.2. Munjiu aveva in uso l'utenza con finale 109.

Conclusione c: Munjiu è uno degli autori della rapina.

Elemento quest'ultimo che, unitamente al contenuto dell'intercettazione con pgr. 176 del 2 febbraio 2016, intercorsa tra due amici del ricorrente nel quale si afferma che il Munjiu aveva “combinato qualche cosa di grosso”, costituirebbe “pieno ed adeguato riscontro” alle dichiarazioni etero accusatorie del Postica (cfr. pag. 22 del provvedimento impugnato).

Tale conclusione, invero, risultato di un ragionamento circolare nel quale si attribuisce il valore di riscontro ad un elemento privo di autonoma efficacia rappresentativa, appare logicamente viziata.

La complessiva valutazione compiuta dalla Corte territoriale, infatti, non tiene in conto che in effetti il ritenuto elemento di riscontro, costituito dalla attribuibilità a Munjiu dell'utenza 109, non ha alcuna efficacia rappresentativa autonoma e la natura dello stesso, provenendo da un soggetto ritenuto coinvolto nei fatti e la cui posizione è dagli stessi giudici viene ritenuta nella sostanza simile a quella del Postica, appare dubbia<sup>22</sup>.

Approcci deliberativi come quelli esaminati, sanzionati poi in sede di legittimità, appaiono tuttavia assai pericolosi perché indici di una deriva, anche metodologica, che può portare a ben più clamorose strumentalizzazioni, con errori logico-giuridici che non necessariamente rappresentano petizioni di principio o fallacie di altro tipo, ma ancor più plateali aberrazioni.

Merita, così, un cenno una ancora più recente decisione dei giudici di legittimità, in un caso, proveniente dalla Corte d'appello di Milano, che riguardava un imputato per i reati di furto pluriaggravato e tentato furto, commessi in un centro commerciale attraverso la cosiddetta tecnica dell'ariete (cioè sfondando le porte antipanico con un'autovettura). La sentenza d'appello è oggetto di ricorso da parte del difensore dell'imputato, che lamenta il vizio di motivazione consistente nell'aver dedotto, attraverso un ragionamento circolare, che l'imputato avesse commesso il reato ascrittogli solo perché agli atti risultava un'unica prova indiretta, peraltro indiziaria: la circostanza che la sua utenza telefonica si era agganciata ad una cella ubicata in luoghi limitrofi a quelli del *locus commissi delicti*. Non solo: la sentenza di condanna veniva motivata deducendo la responsabilità dell'imputato pure dalla mera circostanza che egli era stato coinvolto in altro furto, commesso sempre con la tecnica dell'ariete. Cosa che, in sentenza, si trasformava in elemento di ulteriore 'sospetto' nei suoi confronti.

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, e la critica più incisiva nei confronti della Corte territoriale riguarda proprio l'aver confuso un mero sospetto con un indizio. La distinzione è ovviamente nota: il sospetto è una mera ipotesi soggettiva, non riconducibile in alcun modo – nemmeno con una massima di esperienza – alla

---

<sup>22</sup> Cass. pen., sez. II, sent. n. 37478 del 14 maggio 2019, est. Monaco.

commissione di un reato, mentre gli indizi<sup>23</sup> sono il risultato di un ragionamento inferenziale, attraverso il quale da un fatto noto si deduce, con alta ed oggettiva probabilità razionale, l'esistenza del fatto da provare. In altri termini, i sospetti, in quanto tali, devono albergare nella sola mente dell'inquirente, e non possono mai costituire argomento fondante la motivazione di una sentenza di un giudicante; diversamente, si rischia la realizzazione di un'argomentazione viziata:

“Ciò posto, nel caso in esame la motivazione della Corte territoriale non risulta aver fatto buon governo delle regole interpretative e valutative dettate dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., avendo posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità un unico indizio - la 'localizzazione' dell'utenza dell'imputato -, in assenza di ulteriori elementi indiziarî gravi, precisi e concordanti; il coinvolgimento del [...] in un furto commesso un anno prima con “le stesse modalità”, invero, non può essere ritenuto un vero e proprio indizio - fatto noto e certo dal quale desumere, in via inferenziale, il fatto ignoto -, ma una mera congettura, nella sua dimensione più debole di mero sospetto, insuscettibile di per sé di corroborare la prova logica necessaria ad un'affermazione di responsabilità”<sup>24</sup>.

La giurisprudenza di legittimità è sempre stata molto vigile sul punto, statuendo già in passato (peraltro, in altro caso celebre, quello per l'omicidio Kercher con imputati Knox e Sollecito<sup>25</sup>), in generale, “come il ricorso alla logica ed all'intuizione non può supplire in alcun modo a carenze probatorie o ad insufficienze investigative”. Ora, per quanto in esso non sia stato rilevato un ragionamento circolare 'puro' ma un vizio forse ancor più banale, il provvedimento cassato (e certamente non unico) appare interessante per la latente pericolosità di una non adeguata valutazione di come deve essere un'argomentazione logico-giuridica; al punto da far temere che un ragionamento circolare non sempre è la cosa peggiore che possa rilevarsi.

Se, dunque, deve apprezzarsi la capacità della nostra Corte di cassazione e dei suoi membri di riuscire, spesso, a individuare e a stigmatizzare le fallacie delle argomentazioni loro sottoposte<sup>26</sup>, va però anche ricordato che il problema indubbiamente sussiste e denota errori anzitutto metodologici (quando non scarsa attenzione o dolosa strumentalizzazione), nonché l'assenza di adeguata formazione<sup>27</sup>. La logica e la retorica<sup>28</sup>,

---

<sup>23</sup> Peraltro, anche l'indizio, se equivoco, non consente di escludere possibili ricostruzioni alternative.

<sup>24</sup> Cass. pen., sez. V, sent. n. 28559 del 14 settembre 2020, est. Riccardi.

<sup>25</sup> Cass. pen., sez. V, sent. n. 1105 del 27 marzo 2015, est. Bruno.

<sup>26</sup> Si è riferito di provvedimenti che hanno rilevato vizi logici che effettivamente affliggono alcune decisioni di merito, ma bisogna anche ricordare tanti vizi 'inesistenti' (anche nell'ambito della sola logica) che molte difese paventano e portano all'attenzione della Suprema Corte.

<sup>27</sup> Lo sguardo è rivolto a quanto può essere di mia competenza, dunque anzitutto agli studenti delle scienze giuridiche e agli operatori forensi.

<sup>28</sup> Retorica che – sia ben chiaro – è scienza ben lontana dalle degenerazioni costituite dalle fallacie; scienza che, anzi, se conosciuta e praticata, consente non solo di evitare ma anche di individuare e reagire alle fallacie argomentative di cui si può essere destinatari.

del resto, non sono oggetto di studio curriculare, se non in rare occasioni, da parte dei futuri magistrati ed avvocati; e questo dato, alquanto evidente nei termini sopra descritti, dovrebbe stimolare soluzioni che si pongano a monte e non a valle. Perché, senza dover scomodare le leggi della fisica, il rotolamento può essere veloce e rovinoso, per quanto la staccionata della Suprema Corte possa talvolta rappresentare il necessario fine corsa.

# Cultura giuridica e diritto vivente

---

## Boards

### Scientific Director

Marina Frunzio (Università di Urbino Carlo Bo)

### Advisoring Board

Jean Andreau (École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris), Gavin Barrett (University College Dublin), Antonio Blanc Altemir (Universitat de Lleida), Licia Califano (Università di Urbino Carlo Bo), Maria Aránzazu Calzada González (Universidad de Alicante), Irene Canfora (Università di Bari Aldo Moro), Donato Carusi (Università di Genova), Francesco Paolo Casavola † (Presidente Emerito della Corte Costituzionale), Maria D'Arienzo (Università di Napoli Federico II), Arno Dal Ri Jr (Universidade Federal de Santa Catarina), Lucio De Giovanni (Università di Napoli Federico II), Carla Faralli (Università di Bologna), Lorenzo Gaeta (Università di Siena), Vincenzo Ferrari (Università di Milano), Paolo Ferretti (Università di Trieste), Matteo Gnes (Università di Urbino Carlo Bo), Peter Gröschler (Johannes Gutenberg-Universität Mainz), Barbara Janusz-Pohl (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Giovanni Luchetti (Università di Bologna), Belén Malavé Osuna (Universidad de Málaga), Manuela Mantovani (Università di Padova), Valerio Marotta (Università di Pavia), Realino Marra (Università di Genova), Maria Paola Mittica (Università di Urbino Carlo Bo), Luca Nogler (Università di Trento), Malina Novkirishka (Sofia University 'St. Kliment Ohridski'), Paolo Pascucci (Università di Urbino Carlo Bo), Susi Pelotti (Università di Bologna), Aldo Petrucci (Università di Pisa), Federico Procchi (Università di Pisa), Orlando Roselli (Università di Firenze), Gianni Santucci (Università di Bologna), Emanuele Stolfi (Università di Siena), María Isabel Torres Cazorla (Universidad de Málaga), Patrick Vlacic (University of Ljubljana), Umberto Vincenti (Università di Padova), Kevin Warwick (Reading and Coventry Universities)

### Editorial Board

Maria Luisa Biccari (Università di Urbino Carlo Bo), Andrea Faraci (Università di Bologna), Sandro Notari (Università di Urbino Carlo Bo), Alvise Schiavon (Università di Bologna), Andrea Zampini (Università di Urbino Carlo Bo)

---

*Cultura giuridica e diritto vivente* ([redazioneculturagiuridica@uniurb.it](mailto:redazioneculturagiuridica@uniurb.it)) - Rivista scientifica riconosciuta dall'ANVUR ai fini dell'ASN - Dipartimento di Giurisprudenza - Università di Urbino Carlo Bo. Lo sviluppo e la manutenzione di questa installazione di OJS sono forniti da UniURB Open Journals, gestito dal Servizio Sistema Bibliotecario di Ateneo. **ISSN 2384-8901**



Eccetto dove diversamente specificato, i contenuti di questo sito sono rilasciati con Licenza [Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

---